# SENATO DELLA REPUBBLICA

- IV LEGISLATURA

# 524° SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO STENOGRAFICO

# MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1966

Presidenza del Vice Presidente SPATARO, indi del Vice Presidente SECCHIA

# INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI	Rinvio della discussione:
Variazioni nella composizione Pag. 28279	« Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe do-
<b>CONGEDI</b>	ganali e sul commercio (GATT) con l'inser- zione di una parte IV relativa al commer-
DISEGNI DI LEGGE	cio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8
Annunzio di coordinamento da parte di Commissione permanente	febbraio 1965 » (1729) e: « Ratifica ed esecu- zione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di
Annunzio di presentazione 28279	acquisto della nazionalità firmata a Parigi
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede	il 10 settembre 1964 » (1774):  PRESIDENTE
referente	Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:
Presentazione di relazione 28280	·
Trasmissione dalla Camera dei deputati 28279	« Norme per la vendita dell'olio di semi e dell'olio di oliva » (729), d'iniziativa del se-
Approvazione:	natore Salari ( <i>Nuovo titolo</i> : « Norme per il controllo della pubblicità e del commer-
« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi » (1915):  SALARI, relatore	cio dell'olio di oliva e dell'olio di semi »):  CARELLI

524a Seduta Assemblea - Resoc	CONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1966
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI  Annunzio di interrogazioni Pag. 28305	SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Pag. 2828'. Volpe, Sottosegretario di Stato per la sa-
Annunzio di ritiro di interpellanze 28307	nità
Svolgimento di interrogazioni: AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il te-	fari esteri
SOTO        28293, 28296         CARELLI        28290, 28296         FIORE         28294	NOMINA A SENATORE A VITA DEL PRO- FESSOR VITTORIO VALLETTA 28279
MENCARAGLIA	N. D. Harden in the state of th
SALATI	N. B. — L'asterisco indica che il testo del di scorso non è stato restituito corretto dall'oratore

29 Novembre 1966

# Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

S I M O N U C C I, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

# Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alessi per giorni 5, Cipolla per giorni 5 e Donati per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

# Annunzio della nomina a senatore a vita del professore Vittorio Valletta

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con lettera del 28 corrente, il decreto con il quale il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 59, comma secondo, della Costituzione, ha nominato a vita senatore della Repubblica il professor Vittorio Valletta.

Si dia lettura di tale decreto.

# SIMONUCCI, Segretario:

« Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 59 della Costituzione nomina: il professor Vittorio Valletta a vita senatore della Repubblica per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale. Dato a Roma, addì 28 novembre 1966

f.to Giuseppe Saragat ».

# Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, su designazione del Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria, il senatore Tomassini entra a far parte della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) in sostituzione del senatore Picchiotti deceduto.

# Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasinesso i seguenti disegni di legge:

« Contributo al Consiglio italiano del movimento europeo » (1943);

« Contributo straordinario all'Organizzazione delle Nazioni Unite » (1944).

# Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

GIUNTOLI Graziuccia, GENCO, PERRINO, CAROLI e PIGNATELLI. — « Istituzione di una addizionale dello 0,30 per cento all'aliquota massima d'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C-1) a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, per il finanziamento delle opere di completamento e delle attrezzature del Porto di Manfredonia e per il ripristino e la gestione dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia » (1942).

Assemblea - Resoconto stenografico

29 NOVEMBRE 1966

# Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: PIcardo. — « Norme transitorie per il personale sanitario ospedaliero » (900). Deputati Spinelli, De Maria. — « Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, numero 336, e norme transitorie per concorsi a posti di sanitari ospedalieri» (1168), Bo-NADIES. - « Modificazione dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, relativo ai concorsi a posti di sanitari ospedalieri» (1200) e: Ferroni e Sellitti. — « Norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336 » (1527), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

# Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Salerni ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) » (1919).

# Annunzio di coordinamento di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta del 24 novembre 1966, la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha proceduto al coordinamento del testo del disegno di legge n. 1790, già da essa approvato, con modificazioni, nella seduta del 16 novembre 1966, modificandone

altresì il titolo che risulta ora: « Disposizioni concernenti il Consiglio centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone ».

### Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Si dia lettura dell'interrogazione del senatore Perrino.

# SIMONUCCI, Segretario:

PERRINO. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere il motivo per il quale la farmacia comunale « succursale » sita in località Borgo di Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio, continui tuttora a rimanere in esercizio, in dispregio del deliberato del Consiglio di Stato, che — con sentenza 30 ottobre 1963, n. 654 — ne ha dichiarata illegittima l'istituzione.

Infatti, da parte degli amministratori del Comune non si è dato alcun adempimento al decreto 9 gennaio 1964 del Medico provinciale, il quale, dando tardiva esecuzione al disposto del supremo consesso amministrativo, aveva fissato — dopo reiterate proroghe — la chiusura della farmacia al 1º febbraio 1964.

L'interrogante, mentre rileva che nessuna esigenza di assistenza farmaceutica nella zona, già servita da una farmacia privata, giustifica la permanenza di un esercizio sorto come « estivo » e provvisorio, esprime la propria meraviglia che in uno Stato di diritto possa essere ignorata dagli organi competenti una sentenza della Magistratura, e chiede se il Ministro della sanità non ritenga opportuno intervenire onde la questione in oggetto sia riportata nell'ambito della normalità. (262)

Assemblea - Resoconto stenografico

29 Novembre 1966

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

V O L P E , Sottosegretario di Stato per la sanità. Il medico provinciale di Lucca, con decreto 2116 del 10 maggio 1962, atuorizzò il comune di Viareggio ad istituire una farmacia succursale in Torre del Lago Puccini per il periodo stagionale 15 maggio-30 settembre 1962 ed a gestirla a mezzo della locale azienda farmaceutica municipalizzata Il cennato decreto fu impugnato dal titolare dell'unica farmacia esistente nel centro interessato con ricorso al Consiglio di Stato il quale, con decisione pubblicata il 30 ottobre 1963, annullò il provvedimento del medico provinciale, per difetto di motivazione.

Nelle more, però, della suindicata decisione, l'amministrazione comunale di Viareggio, con deliberazione n. 122, del 9 luglio 1962, chiese al medico provinciale di essere autorizzata ad aprire in Torre del Lago una farmacia a carattere permanente, per cui, con decreto n. 596, del 4 febbraio 1963, il medico provinciale, richiamando il precedente provvedimento n. 2116, per assicurare l'assistenza farmaceutica per il periodo di tempo occorrente perchè la richiesta del comune completasse l'iter procedurale, autorizzò in via provvisoria la riattivazione dell'esercizio della farmacia succursale.

Con ricorso al Capo dello Stato, il titolare della farmacia di Torre del Lago impugnò anche il decreto n. 596, chiedendone l'annullamento.

Il ricorso è tuttora pendente.

Il medico provinciale di Lucca, intanto, incaricato dell'esecuzione della decisione del Consiglio di Stato che annullava il primo decreto di autorizzazione all'esercizio provvisorio della farmacia comunale succursale, ossia il n. 2116 del 10 maggio 1962, con provvedimenti 30 dicembre 1963, n. 5612 e 9 gennaio 1964, n. 33, disponeva la revoca del proprio decreto n. 596, concernente la prosecuzione dell'esercizio di che trattasi, ordinandone la chiusura dal 1º febbraio 1964.

Contro il provvedimento di revoca il comune di Viareggio proponeva ricorso gerarchico a questo Ministero, chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato: ma l'impugnativa veniva respinta con decreto ministeriale 6 maggio 1964 n. 300 Con.367.9/43.

In pendenza del gravame, il medico provinciale, accogliendo le giustificate richieste del comune interessato, autorizzava, con decreto n. 506 del 31 gennaio 1964, la prosecuzione dell'esercizio farmaceutico per non interrompere l'assistenza nella zona, in attesa delle decisioni del Ministero in ordine alla sospensione richiesta con il cennato ricorso gerarchico.

Con altro decreto n. 1557 del 5 marzo 1964, il medico provinciale provvedeva, poi, alla revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie della provincia di Lucca, istituendo, in base al criterio della distanza, la XII sede farmaceutica del comune di Viareggio, da ubicarsi nella frazione di Torre del Lago; e, con successivo provvedimento del 3 luglio 1964, n. 3661, autorizzava il comune di Viareggio ad assumere l'impianto e l'esercizio di detta farmacia comunale, ubicata nella frazione di Torre del Lago.

Tutti i suddetti provvedimenti venivano impugnati dal citato titolare dell'unica farmacia esistente nella predetta frazione di Torre del Lago con due ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Con decisione n. 538 del 30 luglio 1965, il Consiglio di Stato, nel respingere i ricorsi proposti, riconosceva la legittimità dell'operato del medico provinciale e condannava il ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizi.

PRESIDENTE. Il senatore Perrino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PERRINO. Non posso non rilevare preliminarmente che l'interrogazione di che trattasi porta la data del 15 febbraio 1964 e il Governo risponde a distanza di due anni e mezzo. Io non so se sia questo un caso straordinario, un involontario ritardo, o rientri piuttosto in una prassi che noi non possiamo, evidentemente, approvare, anche perchè, quando si risponde a distanza di tanto tempo, i fatti denunciati possono essere ri-

Assemblea - Resoconto stenografico

29 NOVEMBRE 1966

tenuti, in parte o totalmente, superati dall'evolversi dei fatti stessi.

Il fatto da me denunciato indubbiamente sussiste e dimostra una carenza di determinati uffici che pur agendo legittimamente non riescono a farsi ubbidire. Se si fosse trattato di un privato qualunque, evidentemente il rigore della legge sarebbe caduto inesorabilmente; poichè qui non si tratta di un privato, ma di un ente, cioè di un comune, evidentemente ci sono delle perplessità per il rispetto della legge.

Ora, in uno Stato di diritto come il nostro non è possibile pensare si possa disattendere l'applicazione di una sentenza della Magistratura. Comunque, la risposta può essere considerata parzialmente soddisfacente; vi è tutta una serie di ricorsi e di controricorsi, ma qui voglio ricordare che, in casi del genere, le Prefetture hanno poteri e modo per restare nei limiti della legge. La farmacia a carattere succursale, a carattere estivo, è prevista dalla legge e viene istituita temporaneamente nelle località dichiarate stazioni di cura, soggiorno e turismo come è il caso di Torre del Lago Puccini. Si è ravvisata la necessità di una farmacia stagionale temporanea; superato quel periodo, doveva essere chiusa e invece è rimasta aperta.

Se poi il comune non vuole la farmacia a carattere stagionale o temporaneo, ma vuole una farmacia a carattere permanente, è la legge che gli viene incontro, perchè c'è la legge del 1947, passata sotto il nome di Dozza e Cosattini, che consente ai comuni, in deroga ad una quindicina di articoli del testo unico delle leggi sanitarie, di aprire farmacie a carattere permanente, prescindendo anche dalla pianta organica.

Ora, soltanto a distanza di due anni e mezzo, il Governo si ricorda di questo e procede secondo quanto dispone la legge Cosattini.

Ma io voglio qui richiamare l'attenzione del Governo, poichè me se ne offre l'occasione, sul fatto che la questione della legislazione farmaceutica ce la stiamo portando dietro da vent'anni. A me pare strano che, ogni volta che s'inizia il lavoro, all'inizio di una legislatura, si debba poi arrivare alla fine della legislatura stessa essendo ancora in fase di studio. Ormai siamo alla IV legislatura della Repubblica, e in questi ultimi tempi l'11ª Commissione della Camera dei deputati, attraverso un lavoro collegiale, attraverso un lavoro più ristretto di una Sottocommissione, sta lavorando intensamente; ma io vorrei esprimere l'augurio che finalmente si esca da queste incertezze. Si tratta certamente di una legislazione complicata, ma è una legislazione che potrà dare un nuovo assetto al servizio farmaceutico in Italia. È chiaro che, nel momento in cui la legge sarà varata, fatti come quello denunziato non dovranno più verificarsi.

Concludo quindi, signor Sottosegretario, rivolgendo ancora una volta una viva preghiera al Governo perchè si renda interprete di questa volontà — non è un desiderio — del Parlamento che la legislazione farmaceutica veda finalmente la luce, dopo oltre vent'anni di attesa.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Samek Lodovici e di altri senatori. Se ne dia lettura.

# SIMONUCCI, Segretario:

SAMEK LODOVICI, GIUNTOLI Graziuccia, PERRINO, CINGOLANI, RUSSO, BER-NARDINETTI, ZENTI, SALARI, ZONCA. DE LUCA Angelo, ZELIOLI LANZINI, BAL-DINI, CELASCO, CONTI, VECELLIO, AN-GELILLI, LIMONI, ROSATI, AJROLDI, MI-LITERNI, DE MICHELE, INDELLI, CA-GNASSO, LOMBARDI, TESSITORI. — Al Ministro della sanità. - Premesso che esistono in Italia degli Istituti di cura « privati » agli effetti giuridici, che tuttavia assolvono in modo eccellente - come ad esempio la celebre Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo - a tutte le funzioni di un pubblico ospedale anche per quanto riguarda l'accoglimento di malati indigenti cui provvedono con propri mezzi, e che del pubblico ospedale hanno la prerogativa fondamentale di non avere scopi di lucro e pertanto in questo nettamente si differenziano dalla Case di cura private;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

considerato che il personale sanitario che in detti Istituti presta servizio spesso attratto anche da particolari motivi di studio favoriti dalla modernità delle attrezzature tecniche e scientifiche e dall'abbondanza della casistica nosologica, nonchè da congenialità spirituale, si trova da anni in una condizione di grave disagio (specie i più giovani medici agli inizi della carriera che vedono pregiudicata) in quanto anche essendo fornito di seri titoli di studio e professionali e di giudizi di idoneità conseguiti in pubblici concorsi ospedalieri a posti di assistente, aiuto, primario, per le leggi vigenti non vede adeguatamente valutato agli effetti dei concorsi sanitari il servizio da esso prestato in detti istituti pur con ogni diligenza, responsabilità e spesso grande sacrificio anche della durata di anni;

ritenuto che questa situazione di discriminazione oltrechè intrinsecamente ingiusta e infondata appare pericolosa anche ai fini del reclutamento e della stabilità del personale sanitario e quindi alla lunga anche della vitalità di Istituti di cura privati sui generis che è invece interesse nazionale di veder sorgere, prosperare e continuare nella loro disinteressata e benefica attività,

si domanda se, anche in vista della riforma prossima necessaria e urgente della legislazione sugli Enti di assistenza e beneficenza e in particolare degli ospedali, il Ministro non ritenga, come gli interroganti, di dover tener conto della situazione prospettata, all'uopo predisponendo provvedimenti al fine di:

a) fare sollecitamente una classifica degli Istituti di cura, come sopra delineati, gestiti privatamente e con particolari indirizzi ma senza fini di lucro e che assolvono in tutto a funzioni di pubblico ospedale corrispondendo alle esigenze sanitarie; talora provvidenzialmente per situazioni locali di carenza ospedaliera, o in modo magnifico per modernità di impianti, ricchezza di attrezzature, capacità professionale e adeguatezza numerica di personale sanitario di ogni ordine e grado, come nel caso sopra citato della « Casa sollievo della sofferenza » di San Giovanni Rotondo;

b) di valutare agli effetti dei concorsi sanitari pubblici, la qualità e la durata del servizio prestato dai sanitari di cui trattasi, in modo del tutto equipollente a quello del servizio negli ospedali pubblici di importanza analoga, quando i sanitari stessi siano stati assunti già provveduti o conseguano in pubblici concorsi il titolo di idoneità alle funzioni dei posti ricoperti negli Istituti di cura « privati » suddetti. (501)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Con l'interrogazione del senatore Samek Lodovici e di altri senatori, dopo avere illustrato che alcuni istituti di cura privati, come quello di San Giovanni Rotondo. svolgono in modo eccellente tutte le funzioni che si svolgono nei pubblici ospedali, sia per la dovizia di attrezzature tecniche che per le finalità, che non sono di Jucro, si chiede se non sia opportuno, in vista anche di una necessaria riforma della legislazione degli enti di assistenza e beneficenza, e di quella ospedaliera in particolare, fare una classificazione a parte degli istituti di cura privati, distinti dalle note suddette (completezza delle attrezzature tecniche e mancanza del fine di lucro che distingue le normali case di cura private) e valutare, agli effetti dei concorsi sanitari in ospedali pubblici, la qualità e la durata del servizio prestato presso detti istituti in modo equipollente a quello svolto presso gli ospedali pubblici di analoga importanza.

La richiesta non pare fondata su nessun valido argomento, in quanto i sanitari che prestano servizio nei sopraddetti istituti accettano situazioni e condizioni che non sono da nessuno imposte, ma liberamente elette, e gli istituti in questione assai poco opportunamente potrebbero essere assimilati nelle prerogative agli istituti di cura pubblici, senza che assumano le condizioni poste dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

29 NOVEMBRE 1966

La figura giuridica delle case e istituti di cura privati, compreso quello di San Giovanni Rotondo non è identificabile con quella dei pubblici ospedali che sono disciplinati dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dal decreto del 1938, n. 1631. Per tale legge l'azione dei pubblici istituti di cura è regolata a sistema nel senso che tutte le funzioni da essi svolte sono previste e ordinate analiticamente in modo che rispondano a determinate garanzie volute dal legislatore.

Così, ad esempio, l'assunzione di personale medico negli istituti di cura privati, compresi quelli per i quali dovrebbe stabilirsi
l'equiparazione, non è soggetta a nessun
vincolo. Il servizio prestato non è soggetto
a nessun controllo dell'autorità sanitaria;
la scelta dei sanitari non è operata con nessuno di quei criteri selettivi che sono richiesti dall'interesse pubblico generale e che
naturalmente lo Stato prescrive anche in
campi meno delicati di quello dei servizi assistenziali ospedalieri (scuole pareggiate,
trasporti in concessione, appalti ed altri
servizi pubblici).

PRESIDENTE. Il senatore Samek Lodovici ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SAMEK LODOVICI. Nen solo, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, non mi dichiaro soddisfatto, ma assolutamente deluso. Devo intanto rilevare che questa mia interrogazione, come la precedente del senatore Perrino, ha passato lo stadio della maturazione in quanto è stata presentata il 22 settembre del 1964 in occasione di una non obliabile visita fatta all'ospedale della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, visita che mi ha dato l'opportunità di ammirare la grandiosità dell'opera, l'eccellenza delle attrezzature sanitarie e delle cure che vi vengono prestate nonchè l'efficienza tecnica di quei sanitari, ma anche di raccogliere gli accorati lamenti di quei colleghi per la scarsissima, per non dire quasi inesistente valutazione, del titolo del servizio da loro prestato agli effetti dei pubblici concorsi. Da qui l'interrogazione che d'altra parte — e la risposta dell'onorevole Sottosegretario ne conferma l'utilità — aveva anche lo scopo di un onesto sondaggio delle intenzioni dell'onorevole Ministro in rapporto al destino di quegli enti istituzionali ospedalieri privati che sono disciplinati dagli articoli 12 e seguenti del codice civile come enti morali che si distinguono nettamente dalle case di cura private perchè non perseguono scopi di lucro.

L'importanza particolare di questi ospedali privati con personalità giuridica risulta dal fatto che essi, come la Casa della sofferenza di San Giovanni Rotondo, ed altri, assolvono veramente a dei compiti di pubblica utilità perchè, oltre la cura degli infermi, perseguono anche tutti gli scopi che sostanziano in genere l'attività dei pubblici ospedali: la raccolta dei malati, la lotta contro le malattie sociali, il pronto soccorso, il contributo alla ricerca scientifica, la rieducazione e riabilitazione dei ricoverati, la formazione del personale sanitario, eccetera. Essi pertanto concorrono efficacemente a potenziare il servizio ospedaliero nazionale.

Ho detto che sono deluso, anche perchè la nuova legge ospedaliera, in discussione alla Camera dei deputati, sembrerebbe non lasciare alcun dubbio, stando al contenuto del suo articolo 1, titolo primo, sulla legittimità della esistenza, accanto ai pubblici ospedali, di questi particolari enti, fondazioni e associazioni, sia laiche, sia ecclesiastiche, che per statuto provvedono alla cura degli infermi senza perseguire scopi di lucro. Essa contempla anche la possibilità per essi, qualora lo richiedano e ne posseggano i requisiti, di ottenere il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri e specifica inoltre, nel caso che trattisi di istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che nulla è innovato alle disposizioni vigenti. Inoltre riconosce loro, con l'articolo 52 della stessa legge di riforma, il diritto di stipulare convenzioni per il ricovero dei pazienti assistiti dagli enti pubblici e dagli istituti mutualistici, così come gli ospedali pubblici.

Sento ora che viceversa, in contraddizione, io credo, anche con lo spirito della legge in elaborazione, questi particolari enti, i quali si differenziano, ripeto, fondamental-

Assemblea - Resoconto stenografico

29 Novembre 1966

mente dalle case di cura private e quindi dovrebbero godersi di uno status o per lo meno di un riconoscimento speciale, si vogliono nè più nè meno relegare al rango di semplici case di cura private. Naturalmente, se così è, anche il servizio prestato dai sanitari in questi ospedali aventi ed esplicanti funzioni di pubblica utilità continuerà ad essere valutato poco, come viene valutato poco il servizio prestato nelle case di cura private. Ciò non mi pare però assolutamente giusto e nemmeno rispondente al bene comune, in quanto è opportuno che questi ospedali privati sui generis, molti dei quali hanno grandi tradizioni, sono carichi di benemerenze e concorrono all'assistenza pubblica ospedaliera e stimolano la privata beneficenza possano e debbano sussistere; ma per sussistere hanno bisogno anche di poter reclutare senza difficoltà il personale sanitario. E spesso si tratta di sanitari, come quelli di cui tratta la mia interrogazione, i quali in pubblici concorsi hanno conseguito il titolo di idoneità equipollente al posto in cui prestano servizio, e che, per quanto detto, curano gli stessi pazienti degli enti e istituti mutualistici onde sembra logica e naturale una più equa valutazione del loro servizio. Senza contare, poi, l'opportunità di facilitare al massimo la circolazione degli uomini ed in particolare dei sanitari ospedalieri e di non creare dei compartimenti chiusi, discriminati!

Io mi auguro che l'onorevole Ministro, in seguito a queste mie dichiarazioni, possa trarne motivo per un riesame dell'intera situazione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Mencaraglia e Valenzi. Se ne dia lettura.

# SIMONUCCI, Segretario:

MENCARAGLIA, VALENZI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se e quali misure intende prendere per ricondurre alla normalità l'attività dell'Istituto di cultura italiana ad Atene, presso il quale, secondo informazioni della stampa ateniese, mentre si respingono le domande di iscri-

zione e si negano le borse di studio, vengono licenziati insegnanti e respinti, con pretesti burocratici, allievi già iscritti ai corsi negli anni precedenti, con evidente pregiudizio dei loro studi e conseguenze che provocano reazioni opposte a quelle che sono le finalità di un Istituto italiano di cultura all'estero. (1231)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

\* Z A G A R I , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'Ambasciata d'Italia in Atene aveva a suo tempo informato il Ministero degli affari esteri che il settimanale « Elefteros Logos », in data 20 marzo, aveva pubblicato una lettera di un gruppo di studenti dell'Istituto di cultura in Atene con la quale si muovevano appunti al direttore, professor Mario Montuori, perchè avrebbe, con il nuovo regolamento che disciplina i corsi di lingua italiana, creato vivo malcontento tra gli allievi della predetta istituzione.

Tale critica prende di mira la « deflazione » operata, per l'anno scolastico 1965-1966, dal professor Montuori, nelle iscrizioni ai corsi, rifiutando di accogliere le domande tardive che in passato venivano tollerate, determinando l'inconveniente che molti alunni frequentavano le lezioni per periodi più brevi di quelli previsti dal piano didattico senza adeguati profitti, finendo poi, al termine del corso, per ottenere egualmente il diploma di frequenza ed idoneità. Un potenziamento dell'efficienza dei corsi torna ovviamente a vantaggio della serietà dell'azione culturale italiana all'estero, oltre che a profitto degli alunni stessi. Per quanto concerne poi le iscrizioni per l'anno scolastico 1966-1967, mi è gradito assicurare gli onorevoli interroganti, dell'andamento veramente soddisfacente delle iscrizioni, il cui numeno è stato di gran lunga superiore alle pur ottimistiche previsioni della vigilia. Sono infatti risultati iscritti 925 allievi di fronte ai 632 dell'anno scorso ed ai 750 previsti in fase di organizzazione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

In totale si è avuto un aumento di iscrizioni del 50 per cento.

Per soddisfare una così massiccia, imprevista richiesta di iscrizioni ai primi corsi, portati, come si è detto, dai 14 previsti ai 22 effettivamente iniziati, si è reso necessario non solo assumere una nuova unsegnante, ma anche affidare 5 corsi alle insegnanti incaricate locali aventi già un obbligo di insegnamento di 18 ore settimanali.

Altri due nuovi corsi sono stati affidati ad una insegnante laureata in lingue e letterature straniere, assunta in qualità di incaricata in prova.

Per quanto concerne poi la concessione di borse di studio da parte della nostra Ambasciata in Atene in favore di cittadini greci, occorre innanzitutto ricordare come, da due anni a questa parte, al fine di adeguare le limitatissime disponibilità finanziarie del relativo capitolo alle esigenze di una politica culturale selettiva, sono stati introdotti criteri più rigidi per quanto riguarda il rinnovo delle borse universitarie pluriennali; in tale linea, soltanto 4 delle 13 borse concesse nel 1965-1966 a cittadini greci sono state rinnovate per l'anno accademico testè iniziato. Si è ravvisata comunque l'opportunità di mettere a concorso per lo stesso anno un contingente complessivo di 60 mensilità da ripartire tra quattro borse a lungo termine (8-9 mesi) ed un certo numero di borse brevi.

PRESIDENTE. Il senatore Mencaraglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M E N C A R A G L I A . Sono soddisfatto e ringrazio l'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Salati. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, Segretario:

SALATI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere se risponde a verità la denuncia fatta tramite la stampa da 160 cittadini italiani, residenti in Addis Abeba, i quali, lamentando che la comunità italiana « è l'unica che non può vantare una scuola

degna di tale nome », sono stati costretti ad organizzare una colletta per destinarne i fondi alla costruzione di due aule, per altro insufficienti a risolvere il problema della istruzione elementare e media dei loro figli;

per conoscere inoltre, qualora tale situazione gli sia nota, in che modo intenda rapidamente provvedervi, lesiva come essa è dei diritti fondamentali dei cittadini italiani e del buon nome dell'Italia. (1347)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

\* Z A G A R I , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da tempo il Ministero degli esteri si sta attivamente occupando del problema di mettere a disposizione delle scuole italiane di Addis Abeba dei locali più ampi che consentano alle predette scuole di far fronte alla sempre maggiore richiesta di iscrizioni.

Il Governo etiopico, che apprezza moltissimo l'attività didattica dei nostri istituti, che sono giustamente considerati tra i migliori d'Etiopia, ha recentemente concesso al Governo italiano un terreno ad Addis Abeba per la costruzione di un vasto edificio scolastico. In attesa che quest'ultimo possa venire edificato, le autorità consolari italiane hanno affittato, a partire dal 10 ottobre ultimo scorso, i locali dell'ex scuola militare americana, dove potranno trovare degna sistemazione la nostra scuola media e l'istituto tecnico per geometri.

Data la scarsità dei locali, nelle scuole italiane di Addis Abeba sino allo scorso anno veniva effettuato un turno di lezioni al mattino ed uno al pomeriggio. Un gruppo di genitori ha effettivamente pensato di reperire i fondi necessari per affittare dei nuovi locali che consentissero di non dover fare ricorso ai due turni giornalieri. Tale progetto non ha però avuto seguito in quanto per il 1966-1967 vengono utilizzati i predetti locali dell'ex scuola militare americana che serviranno anche per i prossimi anni sino all'avvenuta costruzione del nuovo edificio scolastico.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

PRESIDENTE. Il senatore Salati ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

S A L A T I . Signor Presidente, la cosa che un po' infastidisce ed anche irrita è che, a domande semplici, si risponda con risposte un pochino complicate.

Io, onorevole Sottesegretario, le ho chiesto puramente e semplicemente se una notizia apparsa in un settimanale, nella rubrica « Lettere al direttore », era vera o no.

Mi pare non si sia risposto, se non abbastanza vagamente. Mi pare infatti che ella abbia dichiarato che soltanto col 10 ottobre si sia aperta ai figli degli italiani la possibilità di partecipare agli studi in un edificio dignitoso, attraverso l'affitto di uno stabile. La notizia pertanto è vera.

Questo volevo sapere, cioè che per un lungo periodo i figli degli italiani residenti ad Addis Abeba hanno dovuto sottostare, per quanto concerne il diritto allo studio, a condizioni estremamente disagiate e per loro e per il nostro Paese. Che poi il Governo, di fronte alle sollecitazioni pervenutegli, sia giunto a presentare una soluzione che appare positiva, questo evidentemente mi soddisfa. Ma poichè per un lungo periodo la condizione degli italiani in Etiopia, per quanto concerne la scuola, era evidentemente indecente e non corrispondente alla loro dignità nè a quella dell'Italia, mi dichiaro soltanto parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Faccio presente che le interrogazioni dei senatori Albarello e Di Prisco al Ministro della difesa (1129), Palermo, Valenzi ed altri al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa (1292) e Gianquinto ai Ministri della difesa e del turismo e dello spettacolo (1364), saranno iscritte all'ordine del giorno nella prossima settimana, essendo il Sottosegretario Cossiga, delegato a rispondere, impossibilitato a rientrare dalla Sardegna per le difficili condizioni atmosferiche.

Seguono due interrogazioni, una del senatore Carelli e l'altra del senatore Zelioli Lanzini e di altri senatori. Poichè si riferiscono ad argomenti affini, propongo che siano svolte congiuntamente. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

SIMONUCCI, Segretario:

CARELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per contrastare l'opera nefasta esercitata dalla dilagante impudicizia cinematografica e giornalistica che seriamente danneggia la formazione morale della gioventù. (678);

ZELIOLI LANZINI, MONTINI, ZONCA, BUSSI, ZANE, ROSATI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Gli interroganti, preoccupati del dilagare del vizio, che indipendentemente da ogni ideologia politica, tra i minorenni lascia traccie indelebili che in definitiva si riflettono in tutti i settori della vita civica, chiedono come mai e su quali autorizzazioni, siano stati impiegati ragazzi al di sotto dei 14 anni nella lavorazione di un film italiano, già in programmazione (regista Salce), che è stato vietato dalla Commissione di revisione ai minori di quattordici anni.

Nel film sono scene erotiche e lascive e intuitivamente non adatte alla sensibilità degli adolescenti che vi partecipano e che per necessità di lavorazione, hanno dovuto ripetere le prove innumerevoli volte.

Per sapere se il Ministro non ritiene di richiamare o far richiamare l'attenzione dei componenti la Commissione di revisione dei films a salvaguardia della pubblica decenza e più che tutto a difesa morale dei giovanissimi fiore e speranza delle nuove generazioni. (1523)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Sono state presentate due interrogazioni, una dal senatore Carelli che investe un tema più generale, e una dal senatore Zelioli Lanzini, insieme ad altri senatori, in ordine ad un problema specifico della produzione cinematografica italiana.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

L'interrogazione del senatore Carelli investe una pluralità di temi che sono tuttavia riconducibili ad una unica esigenza, quella appunto di contrastare (per usare l'espressione del senatore interrogante) « l'opera nefasta esercitata dalla dilagante impudicizia cinematografica e giornalistica che seriamente danneggia la formazione morale della giovertù ».

Ed a questa, onorevole Presidente, io rispondo per prima, ricordando che è necessaria una premessa. L'esercizio dell'attività di produzione di film è libero. Nessun intervento quindi può essere attuato in base agli ordinamenti vigenti da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo per impedire la realizzazione di opere cinematografiche.

In materia di revisione di film la legge 21 aprile 1962, n. 161, prevede che il nulla osta alla proiezione in pubblico venga rilasciato su parere vincolante di speciali commissioni di primo grado e di appello.

Questo parere può essere contrario esclusivamente ove si ravvisi nel film l'offesa al buon costume, sia nel complesso che nelle singole scene o sequenze.

Le commissioni di primo grado o di appello, nel formulare il parere, stabiliscono anche, come è certamente noto all'onorevole interrogante, se alla proiezione del film possono assistere i minori di anni 14 o i minori di anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età e alla esigenza della sua tutela morale.

Per riferirci all'anno 1965, debbo rilevare che vi è stata un'ampia applicazione del potere di esclusione dei minori dalla visione di determinati film. Per 124 di essi è stato stabilito divieto di visione ai minori di anni 14; per 90, divieto di visione ai minori di anni 18. Opportune istruzioni sono state poi diramate dal Ministero degli interni agli organi dipendenti, allo scopo di realizzare il più assiduo controllo nel settore degli spettacoli per reprimere, appunto, ogni immoraralità. Avuto riguardo al 1964, il Ministero degli interni ci ha informato che sono stati sospesi cinque spettacoli, revocate quattro licenze, sospese 24, diffidate 71 persone, denunciate 97, delle quali 75 ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 5 della legge citata e

dell'articolo 11; 21 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, nonchè una per motivi di pubblica moralità.

Risulta perciò con evidenza l'intensa opera di vigilanza e di controllo che è stata svolta dagli organi di polizia in attuazione delle predette direttive, che si è concretata in numerose denunce inoltrate all'autorità giudiziaria a carico di gestori di sale cinematografiche, nonchè in provvedimenti di carattere amministrativo che sono stati adottati nei confronti di questi ultimi.

Per quanto riguarda, poi, il settore della stampa, (precisato che l'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di manifestazione del pensiero) il Ministero dell'interno ha fatto presente che viene svolta un'assidua vigilanza per la tutela della pubblica moralità.

Tale assidua vigilanza si è risolta in numerose denuncie all'autorità giudiziaria a carico di direttori nonchè di responsabili di giornali e di riviste.

Inoltre gli organi di polizia, a seguito dell'esame delle copie degli stampati e delle pubblicazioni che i tipografi sono tenuti a consegnare alle prefetture ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 374, provvedono a segnalare all'autorità giudiziaria, per l'adozione dei provvedimenti di sua specifica competenza, anche ai fini del sequestro, gli scritti e gli stampati in cui si ravvisino gli estremi dei reati previsti dagli articoli 14 (pubblicazioni destinate all'infanzia e alla adolescenza), 15 (pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante) della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, dell'articolo 1 capoverso della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, recante disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di disegni, manifesti, immagini, fotografie, oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendano il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale.

A questo riguardo può essere interessante verificare un prospetto che ci perviene dal Ministero dell'interno — direzione generale della pubblica sicurezza — per ciò che ha riferimento all'anno 1964. Sono dati definitivi.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

Ci sono state, in tema di stampa periodica, 81 proposte di sequestro; in tema di stampa non periodica 11 proposte di sequestro; in tema di disegni, immagini, fotografie comunque destinati alla pubblicità (e anche questo mi pare fosse oggetto dell'interrogazione dell'onorevole senatore Carelli) 80 proposte di sequestro. Sono state accolte, nell'anno, 23 proposte in tema di stampa periodica, 6 in tema di stampa non periodica, 24 in tema di disegni, immagini, eccetera; respinte rispettivamente 27, 4 e 48. Erano inoltre in attesa di pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria alla fine dell'anno rispettivamente 31, 1 e 8 di queste proposte. Sono stati effettuati direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziania, sempre per queste tre categorie, rispettivamente 7 sequestri, 2 in materia di stampa non periodica e 22 in materia di disegni, eccetera. Di questi furono convalidati dall'autorità giudiziaria 6 su 7 in materia di stampa periodica, 2 su 2 in materia di stampa non periodica, 19 su 22 in materia di disegni, immagini, eccetera.

Per ciò che concerne l'esito del procedimento penale, ricordo che le persone denunciate in periodi precedenti che non erano ancora state giudicate dall'autorità giudiziaria e le persone denunciate nell'anno 1964 furono complessivamente 92 in tema di stampa periodica, 29 in tema di stampa non periodica, 302 in materia di disegni, immagini, fotografie, eccetera. Di queste furono assolte nell'anno rispettivamente 50, 3 e 17, condannate nell'anno 8, 0 e 16. Sono state sequestrate 64 pubblicazioni in materia di stampa periodica e non periodica e 14 disegni di cui 4 con allegati dischi. Complessivamente sono state seguestrate 23.472 copie di queste pubblicazioni e 4.203 disegni, immagini e fotografie. Questo per ciò che riguarda l'interrogazione presentata dal senatore Carelli.

Il tema toccato dall'interrogazione del senatore Zelioli Lanzini, sottoscritta da altri cinque colleghi, è più specifico, cioè si riferisce, se non vado errato, al film di nazionalità italiana: « Come imparai ad amare le donne ». I fatti denunciati nel testo dell'interrogazione hanno un carattere di particolare gravità, e mi pare opportuno richiamar-

li succintamente. Gli onorevoli interroganti, preoccupati del dilagare del vizio che tra i minorenni lascia tracce indelebili che si riflettono poi in tutti i settori della vita civica, chiedono come mai siano stati impiegati ragazzi al di sotto dei 14 anni nella lavorazione di un film italiano (quello cui ho fatto cenno), che è stato vietato dalla Commissione di revisione ai minori di 14 anni. Dopo aver sottolineato che nel film vi sono scene erotiche e lascive e intuitivamente non adatte alla sensibilità degli adolescenti che vi partecipano e che per necessità di lavorazione hanno dovuto innumerevoli volte ripetere le prove, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga opportuno richiamare o far richiamare l'attenzione dei componentı della Commissione di revisione « a salvaguardia della pubblica decenza e più che tutto a difesa morale dei giovanissimi, fiore e speranza delle nuove generazioni ».

Senatore Zeliolì Lanzini, la mia risposta sarà sintetica. Non è che noi non ci rendiamo conto della delicatezza dell'argomento e della gravità degli inconvenienti che sono stati lamentati; dobbiamo però premettere che l'autorizzazione alla partecipazione dei minori di anni 15 alla rappresentazione di spettacoli non rientra nelle competenze del Ministero del turismo e dello spettacolo bensì in quelle del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, tale autorizzazione può essere concessa dall'Ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della provincia e con l'assenso scritto del genitore o del tutore.

Noi abbiamo interpellato in merito il Ministero del lavoro il quale ha fatto presente di aver interessato l'Ispettorato provinciale di Roma per gli accertamenti di competenza. In effetti il film suddetto è stato sottoposto all'esame della terza sezione feriale della Commissione di revisione cinematografica. Questa Commissione, previa eliminazione di numerose scene — senatore Zelioli Lanzini, le accenno soltanto il numero dei tagli che sono stati effettuati come risultano dal verbale che noi al Ministero abbiamo soltanto rogato, poichè come sapete noi non abbiamo altra competenza: si tratta di tre

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

tagli di sequenze accentuatamente spinte e di due soppressioni di battute almeno altrettanto spinte, che sono stati decisi nella seduta del 22 settembre 1966 — ha espresso a maggioranza parere favorevole alla proiezione in pubblico, con il divieto di visione ai minori degli anni 14. Noi abbiamo qui a sua disposizione, se ella crede di darle un'occhiata, la copia fotostatica del verbale della Commissione stessa, ed in conformità di questo parere è stato rilasciato in data 24 settembre 1966, due giorni dopo, il nulla osta alla proiezione in pubblico del film con il divieto di visione ar minori di anni 14.

Come è noto, ai sensi della legge più volte citata anche in riferimento all'interrogazione del senatore Carelli, il parere delle Commissioni di revisione cinematografica è vincolante e l'Amministrazione si limita a rilasciare o a negare il nulla osta in conformità del parere stesso.

È altresì noto che il rilascio della suddetta autorizzazione amministrativa non pregiudica l'intervento successivo della Magistratura, ove la medesima riscontri, nel contesto del film, estremi di reato.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARELLI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, in una civile comunità la famiglia rappresenta la base morale assolutamente insostituibile nella funzione formativa della società. Qualsiasi tentativo di minacciarne con colpevole incoscienza i valori morali, il patrimonio di buone tradizioni, la armonia delle relazioni costituisce gravissimo turbamento che va prontamente ed energicamente combattuto. È dovere fondamentale dello Stato di adoperarsi perchè il male, ovunque si celi, venga ostacolato nella sua purtroppo facile forza diffusiva, ad impedire preoccupanti adattamenti alla cosiddetta mentalità, che tutto livellando a linee economiche di tornaconto e in termini di valore monetario, induce alla inumana condizione di non poter porre una valida differenziazione tra il bene e il male.

Tale condizione si è potuta rilevare nell'atteggiamento di alcuni operatori nel campo cinematografico, che nella triste occasione di un particolare esame delle proprie responsabilità per l'esecuzione di una produzione pseudo-artistica ebbero parole che rivelavano con crudezza di linguaggio una triste realtà. Una protagonista interessata, poi condannata, interrogata ebbe ad esprimersi senza nessuna resipiscenza, nessuna ammissione sia pur reticente di colpa, ma con assoluta tranquillità di coscienza, coscienza di non aver fatto il male, quindi di aver fatto il bene. Con le sue considerazioni evidentemente ha dato prova di non conoscere i limiti tra il male e il bene.

Ma a parte questo episodio in sè, che forse potrebbe essere trascurabile, il danno arrecato dall'esempio che se ne ricava è veramente enorme. Specialmente alla gioventù inesperta questo procedere arreca del male, poichè questa sarà propensa a considerare l'attrice una vittima dell'ingiustizia umana della grettezza dei giudici reazionari e codini. Non per nulla, un lettore di un quotidiano torinese ha ritenuto nobile gesto scrivere al direttore per deplorare profondamente la sentenza, perchè secondo lui una bellisima donna non è mai oscena, e perchè le nostre attrici sono state, specialmente quella in causa, le migliori ambasciatrici d'italianità. Così si esprime il giovane.

Ora, onorevoli colleghi, l'italianità si manifesta non con la disgustosa volgarità delle azioni e i riprovevoli indirizzi di vita sociale che vorrebbero abbandonare la nostra Nazione alle inconsulte deviazioni di un primitivismo di natura, ma con la volontà di formare solide basi su cui operare con serena coscienza di compiere il proprio dovere per il bene di tutti, camminare con serena coscienza, sapendo distinguere il bene dal male, sicchè si possa rendere valida l'affermazione del secondo protagonista maschile, il quale così ebbe ad esprimersi di fronte al magistrato: « Ho figli, ed ho procurato sempre di dare ad essi una buona educazione morale. È sconvolgente per me pensare che possano un giorno considerarmi condannato per cosa oscena. So quanto valga l'esempio; io vorrei essere, per i miei figli, ciò che mio padre è stato per me ».

Assemblea - Resoconto stenografico

29 Novembre 1966

Evidentemente, onorevole Sottosegretario, in questo episodio noi rileviamo due aspetti: quello dell'incoscienza, dell'inconsapevolezza, vorrei dire, e diciamolo pure, dell'ingenuità, e l'aspetto reale della resipiscenza e della volontà di operare per la formazione dell'animo che non si forma soltanto nel settore delle buone opere e delle buone azioni, si forma con l'esempio. Purtroppo il male sfugge, con preoccupante facilità all'azione educativa dello Stato che non può snidarlo con idonei provvedimenti e tempestività di interventi.

Con interesse ho seguito l'illustrazione, signor Sottosegretario, dell'opera veramente notevole svolta dal Ministero dell'interno; opera che onora il nostro Ministro dell'interno e tutti i componenti del Ministero dell'interno, tutti i suoi validi collaboratori, nonchè tutti coloro che vogliono lavorare per la salvezza morale della nostra Nazione. Ma ancora troppi opuscoli girano, signor Sottosegretario, come « Criminal », « Sadik ». Ho con me opuscoli che un professore ha tolto di mano a degli alunni di scuola medai inferiore.

In questi opuscoli, signor Sottosegretario, si legge qualcosa come quello che ora dirò. In « Sadik » a parte le figure oscene, si può leggere: « Nascono i clan di "Sadik". È successo un fatto veramente eccezionale: mi hanno scritto da Genova certi veri amici avvertendomi che hanno fondato il clan di "Sadik". È un'idea meravigliosa. Partendo da questo clan, molti altri ne possono fiorire in tutta Italia. Noi faremo una grande organizzazione, ci aiuteremo l'uno con l'altro, avremo parole d'ordine, messaggi in cifra, equipaggiamento speciale. E — per ultimo avrete una tessera particolare, una tessera personale; raccomandiamo la massima discrezione, questa tessera non deve essere sventolata ad ogni pie' sospinto. Avete mai visto un poliziotto tirar fuori la sua tessera? State per divenire qualcuno! E cortesia ricorda ancora — con gli edicolanti, tutti nostri amici ».

Ora, evidentemente, occorre, signor Sottosegretario, una più intensa vigilanza, un controllo più capillare. Bisognerebbe sorvegliare con maggiore frequenza edicole e qualsiasi centro di distribuzione libraria di periodici e bisognerebbe operare con maggiore energia, nonostante l'azione esercitata fino ad oggi massima ed efficace, specialmente presso quelle Commissioni che hanno la responsabilità diretta di questo settore non solo di fronte al Parlamento, ma di fronte soprattutto alla formazione morale della gioventù.

PRESIDENTE. Il senatore Zelioli Lanzini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ZELIOLI LANZINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il collega Carelli ha già illuminato il Senato su questo particolare problema, specificamente per quanto riguarda la stampa cosiddetta pornografica. Senonchè l'interrogazione firmata da me e da altri colleghi aveva un altro significato che lei, onorevole Sottosegretario, nella sua amabilità, ha apprezzato ed anche volgarizzato dinanzi al Senato. Per un senso di cautela io avevo omesso il titolo del film, nel testo dell'interrogazione, perchè ritenevo di non dover fare la pubblicità ad un film sguaiato, certamente non artistico e privo di requisiti culturali. Lei invece ha voluto indicarlo, ed ha fatto bene, anche perchè lei sa che dinanzi all'altro ramo del Parlamento dovrà essere discusso lo stesso oggetto per interessamento di moltissimi colleghi che hanno presentato analoghe interrogazioni ed interpellanze.

Signor Presidente, non intendo assolutamente uscire dal limite di tempo dei cinque minuti prescritto dal Regolamento, però debbo dire che non sono soddisfatto della risposta nella sua sostanza, anche se soddisfatto sono per l'amabile replica dell'onorevole Sottosegretario e per il senso di comprensione dimostrato nei confronti di questo argomento che deve essere senza dubbio compreso, onorevole Sottosegretario, non soltanto da lei, che qui si è fatto interprete delle referenze dei suoi uffici, ma anche e soprattutto dall'onorevole Ministro, cioè da colui che è responsabile del settore.

La mia insoddisfazione, e penso anche quella dei colleghi firmatari, dipende naturalmente da questo adagiarsi nella forma e

29 NOVEMBRE 1966

nello spirito della legge dell'ottobre 1965 della quale dovremmo dolerci perchè si sperava che quanto meno l'interpretazione fosse più restrittiva. In ordine alla formulazione dell'articolo 5 di quella legge, ferma l'esclusione di qualsiasi pregiudizio ai fini della libertà di espressione, tutti hanno richiesto qualcosa circa, ad esempio, il contenuto artistico del film, la tesi culturale ed altre tesi più o meno accettate dalla maggioranza dell'opinione pubblica, ma come si prospettano le scene che io ho definito nell'interrogazione erotiche e lascive, e che comunque penso possano turbare non soltanto i giovani dai 14 ai 18 anni, ove fossero ammessi allo spettacolo, ma anche coloro che hanno superato questa età?

Onorevole Sottosegretario, non ho alcuno scrupolo a definirle sconce e contrarie alla decenza nel Senato della Repubblica poichè ognuno di noi ha una natura che gli viene dalla nascita e che determina ogni nostro atteggiamento, sia esso un atteggiamento costretto dal freno morale o dal comandamento religioso. Faccio la mia sommessa protesta a nome dei miei colleghi perchè quel senso di comprensione che lei, onorevole Sottosegretario, ha dimostrato di avere, lo debbono avere anche gli uffici, gli ufficiali del suo Ministero e l'onorevole Ministro. Come ha suggerito il senatore Zonca - e me lo ha detto anche lei - ci sono le commissioni. Di fronte al giudizio delle commissioni bisogna tacere e non si può reagire: c'è soltanto il magistrato che può intervenire facendo una denuncia per offesa o per oltraggio al pudore e al pubblico buon costume. Ma, onorevole Sottosegretario, penso che senza una diffida, senza un monito esplicito, di fronte a questa protesta che viene non soltanto dalle parti che fanno capo alla Democrazia cristiana, ma anche dagli altri settori in ordine al diffondersi di spettacoli che offendono non soltanto il senso artistico e culturale, ma anche la pubblica decenza, vi debba essere una reazione. E la reazione deve venire da coloro stessi che fanno la revisione dei film, da coloro che sono chiamati esperti, ai quali è stato affidato dagli operatori, dai produttori, dai registi il controllo di quei film che essi stessi producono e dei quali sono gli operatori ed i registi. Questo è il non senso. D'accordo: la legge l'abbiamo fatta noi, ma questa potrà essere anche un'occasione per prospettare la possibilità di riformare la legge se si continua così. Infatti, terminando la mia interrogazione, ho detto che siamo tutti responsabili del bene del nostro popolo e che il bene del nostro popolo dipende dall'educazione della gioventù. Ora l'educazione della gioventù non va interpretata in quel senso sessuale per cui si vuole una riforma radicale. vuoi nelle scuole, vuoi nella famiglia, vuoi nella società, così come è stato proposto in un recentissimo convegno che si è tenuto a Bologna, ma nel senso spirituale, così come è sentito dalla popolazione, dalla nostra buona gente, da coloro che, come giustamente osservava l'onorevole Carelli, hanno ancora a cuore il bene e la moralità della nostra gioventù. Onorevoli colleghi, può passare il libro o l'immagine scandalosa, ma il film ha in sè un movimento che continua a ripetersi come attraverso uno specchio, attraverso immagini che restano nella memoria e che poi inducono i minorenni del nostro tempo a scappare di casa, a far piangere i padri e le madri che sono costretti, per rintracciarli, a rivolgersi alle questure. E sono proprio i minorenni che in base ad un'educazione sessuale, auspicata per essere in armonia con i tempi e con le idee nuove, vogliono fare determinate prove per acquistare un'esperienza che lascia soltanto veleno e conseguenze senza dubbio gravi per la famiglia e per la società.

Per questo, onorevole Sottosegretario, io penso che lei debba occuparsi di questo problema e non soltanto in questa forma burocratica. Lei è venuto a rispondere dinanzi al Senato. Io non mi dolgo che lei mi abbia dato una risposta come quella che aveva preparato — ma che poi ha voluto completare con la sua comprensione e con il suo senso di responsabilità — perchè è la risposta che già attendevo.

Pertanto, pur dichiarandomi soddisfatto delle sue buone disposizioni e delle buone intenzioni, che penso siano anche del Ministro, debbo dichiararmi insoddisfatto in ordine al film che ho denunciato e in ordine a tutti gli altri film che circolano nel nostro

29 Novembre 1966

Paese che purtroppo non sono un esempio di morale e di educazione civica. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Fiore. Se ne dia lettura.

### SIMONUCCI, Segretario:

FIORE. — Ai Ministri del tesoro e della difesa. — Per conoscere:

- 1) le ragioni per cui le pensioni dei Corpi speciali militari e dei salariati dello Stato non sono state migliorate in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
- 2) in mancanza dei calcoli, che avrebbero dovuto essere tempestivamente predisposti subito dopo l'approvazione della legge
  delegante n. 1268 del 1964, sulla base di
  quali elementi certi si è stabilito che il conglobamento dal 1º marzo 1966, per alcune
  categorie, sarà tale per cui la pensione calcolata sulla retribuzione del pari grado in
  servizio con pari anzianità, al 1º marzo
  1966, sarà inferiore a quella che si formerebbe con il secondo 30 per cento di cui al decreto 5 giugno 1965, n. 754;
- 3) se i Ministri non ritengano, poichè mancano allo Stato dati obiettivi che giustifichino i criteri adottati dalla circolare n. 55 del 12 luglio 1965 del Ministero del tesoro, di erogare a tutti indistintamente i pensionati dei Corpi speciali militari ed ai pensionati salariati dello Stato una tantum congrua in considerazione che, per quanto concerne i salariati dello Stato, il taglio portato ai livelli delle pensioni che davano titolo all'assegno di carovita è di lire 135.000 circa per le pensioni dirette e di riversibilità. (1044)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho l'onore di rispondere all'interrogazione del collega senatore Fiore, anche per conto del Ministro della difesa. Devo premettere che il decreto del Pre-

sidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 754, riguardante il miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale, emanato in attuazione di quanto previsto dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1268 concernente la delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza, stabilisce, all'articolo 1, il raddoppio dell'integrazione temporanea mensile contemplata, per la generalità dei pensionati, dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e prevede all'articolo 2, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della stessa legge di delega n. 1268, che il nuovo importo dell'integrazione temporanea non può, in nessun caso, superare l'incremento mensile lordo che subirebbe la pensione ove si considerassero, ai fini della sua liquidazione, gli stipendi, le paghe e le retribuzioni spettanti a decorrere dal 1º marzo 1966 e gli altri eventuali assegni o indennità pensionabili dovuti alla medesima data, i cui importi sono stati determinati secondo i criteri dettati dalla indicata legge di delega.

Lo stesso articolo 2 dispone altresì che, per i pensionati che fruiscono dell'assegno temporaneo previsto dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, va tenuto conto, ai fini predetti, anche di tale assegno in aggiunta alla pensione in godimento.

L'articolo 4 del ripetuto decreto stabilisce poi che l'integrazione temporanea si considera agli effetti della determinazione della misura della pensione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubbica 11 gennaio 1956, n. 20, per la concessione dell'assegno di caroviveri previsto nella cifra massima di lire 24.000 annue per i titolari di pensione dirette fino a lire 400.000 annue lorde e, per i titolari di pensioni indirette e di riversibilità, fino a lire 300.000 annue lorde.

Ai titolari di pensioni di importo compreso fra lire 400.000 e lire 424.000, nonchè fra lire 300 000 e lire 324.000, il caro viveri è previsto in misura differenziale.

In altri termini, con il citato decreto numero 754, si è voluto evitare — e ciò in conformità alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo 5 della legge delegan-

29 Novembre 1966

te — che, per effetto del raddoppio dell'integrazione temporanea, alcune categorie di pensionati venissero a fruire di un trattamento complessivo di importo superiore a quello che sarebbe derivato dalla riliquidazione della pensione sulla base dei predetti nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati e degli altri assegni pensionabili spettanti — come detto — dal 1º marzo 1966.

Il suddetto articolo 2 del decreto n. 754 trova applicazione per talune categorie di pensionati civili e militari e, in particolare, per i sottufficiali delle Forze armate, nonchè per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia. L'articolo 4 opera, viceversa, per tutte le categorie di pensionati, compresi i salariati, provviste dell'assegno di caroviveri e per le quali la concessione dell'integrazione temporanea è produttiva di effetti ai fini della corresponsione dell'assegno stesso.

Da ciò consegue che non tutte le categorie di pensionati hanno beneficiato dell'integrazione temporanea nella misura prevista dall'articolo 1 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 754.

Agli stessi criteri informatori del decreto n. 754 si è adeguata la circolare del Ministero del tesoro n. 55 del 12 luglio 1965, con la quale sono state impartite istruzioni alle amministrazioni ed agli uffici per l'applicazione del provvedimento che, per talune categorie di personale militare, come i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa, non ha potuto subito trovare completa attuazione, dovendo le amministrazioni centrali predisporre i progetti teorici della pensione che sarebbe spettata agli interessati dal 1º marzo 1966.

Nei confronti di tale personale, peraltro, è stata autorizzata, ove possibile, la concessione di un acconto.

Si aggiunge che per alcune delle suddette categorie di personale militare, come gli appuntati e carabinieri e gli aventi gradi corrispondenti delle Forze di polizia cessati dal servizio anteriormente al 1º gennaio 1964, per le quali dalle esperienze acquisite nella compilazione dei suddetti progetti teorici è risultato che non opera la disposizione limitativa contenuta nell'articolo 2, con

circolare n. 102 del 3 dicembre 1965 si è disposta la concessione, con effetto dal 1º luglio 1965, dell'integrazione temporanea nella misura del 60 per cento.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente, come innanzi chiarito, che non appare esatta l'affermazione circa « il taglio portato ai livelli delle pensioni che davano titolo all'assegno di caroviveri (e non di carovita) » — e che l'una tantum richiesta non poteva essere concessa sia perchè la concessione non avrebbe avuto particolari giustificazioni sia perchè, a tal fine, sarebbe stato necessario un apposito provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

F I O R E . Onorevole Presidente, vi sarebbe anzitutto da sollevare la questione dell'istituto dell'interrogazione, se cioè ad una interrogazione del tipo di quella da me presentata si possa rispondere dopo oltre un anno. Infatti la mia interrogazione è stata presentata il 16 novembre dell'anno scorso. La mia insoddisfazione comincia proprio dalla data della risposta. Bisognerà esaminare questo problema e approfondirlo per trovare il modo di ottenere la risposta, magari con qualche modifica del Regolamento (che oggi prescrive i dieci giorni) con tempestività.

Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, ma non avevo bisogno che mi si ripetesse quanto recita la circolare del 1965. Infatti lei, onorevole Sottosegretario, non ha risposto alla mia interrogazione ma ha semplicemente ripetuto quanto disposto da quella circolare. Io ho presentato l'interrogazione proprio per il contenuto della circolare stessa e quindi non avevo bisogno dei suoi lumi, in quanto quella circolare è abbastanza chiara.

Senonchè, il punto controverso è questo: la legge delegante è del dicembre del 1964, mentre il decreto è del 5 giugno 1965. Il Ministero del tesoro tra il dicembre 1964 e il giugno 1965 non ha fatto assolutamente niente per esaminare la posizione dei pen-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 NOVEMBRE 1966

sionati dei Corpi speciali militari e per vedere se, con il conglobamento che avrebbe dovuto avvenire al 1º marzo 1966, ci fosse o no la possibilità di erogare il secondo 30 per cento. La stessa circolare afferma che il Ministero non aveva fatto niente. La circolare è del 12 luglio, successiva al decreto: quindi si è aspettato il decreto, che non poteva non venire perchè c'era la legge delegante. La circolare recita così: « Si rende necessario calcolare la pensione mensile lorda che spetterebbe ai singoli interessati in base agli stipendi e paghe previsti a decorrere dal 1º marzo 1966 ». Ma perchè questo lavoro non si è fatto tra il dicembre 1964 e'il giugno 1965?

# Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue F I O R E ). Non solo, ma la stessa circolare recita ancora: « La determinazione della suddetta pensione è teorica. Dovrà essere effettuata, nel più breve tempo possibile a cura delle competenti amministrazioni centrali dalle quali dipendevano durante l'attività del servizio i cennati personali militari, con appositi progetti teorici che saranno inviati alle direzioni provinciali del Tesoro presso, cui sono in carica le partite, eccetera ». Ma a questo si è pensato solamente dopo che è venuto il decreto: non ci si è pensato prima, cioè nell'intervallo tra il 5 dicembre 1964, data della legge delegante, e il 5 giugno 1965, data del decreto.

Inoltre si agisce sulla base di presunzioni: infatti il Ministero non è in possesso di elementi per giudicare se, a conglobamento avvenuto, l'entità della pensione sarà inferiore a quello che spetterebbe attribuendo il secondo 30 per cento. Ciò è tanto vero che invita la direzione a fare i calcoli. E allora in base ad una presunzione si dispone che ai carabinieri e ai gradi corrispondenti andati in pensione a partire dal 1º gennaio 1963 non spetta nessun acconto ed a quelli andati in pensione anteriormente al 1º gennaio 1963, i quali beneficiavano delle leggi n. 43 e n. 1315 del 1963, e cioè sergenti, appuntati dei carabinieri e gradi corrispondenti, non si è dato nemmeno un acconto. E in base a quale legge? Tanto la legge delegante quanto la legge delegata, cioè il decreto, recitavano che a tutti i pensionati in quiescenza doveva essere dato questo secondo acconto. Voi dovevate dimostrare prima che al tale pensionato col conglobamento non sarebbe spettato nulla. Invece non lo avete dimostrato, tant'è vero che con la circolare avete dato istruzioni agli uffici di fare i calcoli, il che significa che questi calcoli non li avevate fatti. Con quale diritto quindi avete tolto soldi ai pensionati?

E poi il 1º marzo 1966 è passato, onorevole Sottosegretario, il conglobamento è avvenuto. Che lavoro avete fatto? Questo 30 per cento appare una somma superiore all'acconto dato, spetta o non spetta agli interessati? Avete fatto il conguaglio? Questi calcoli fino a questo momento non li avete fatti. Dovrebbe intervenire la riliquidazione delle pensioni! Voi vi riferite certo a questo. Ma la promessa del Governo era che sarebbe stata attuata al 1º gennaio 1967, e giorni fa ho ricevuto una lettera dell'onorevole Bertinelli che mi comunica che la riliquidazione avverrà, ma non si può dire quando! Ora, che la riliquidazione avverrà è scontato, perchè deve avvenire per legge; ma l'importante è quando avverrà

Praticamente, quindi, questi pensionati dei Corpi speciali sono stati beffati due volte. Prima perchè avete dato arbitrariamente un acconto e avete negato l'aumento, senza avere nessuna base per far ciò perchè non avevate fatto i conteggi, ed ora perchè il conglobamento, che doveva avvenire il 1º gennaio 1967, non si sa quando avverrà.

Per quanto riguarda i salariati dello Stato, lei sa, onorevole Sottosegretario, che le 400 mila lire per le pensioni indirette e le 300 mila lire per le pensioni dirette sono state

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

stabilite nel 1956, e il decreto è del 1965: ebbene, mi sembra che nel nostro Paese dal 1956 al 1965 il costo della vita sia un po' aumentato! Basta tener presente i punti della contingenza. Ma questo limite si è mantenuto. Voi avete dato il primo 30 per cento, e ora date il secondo 30 per cento, però quasi tutti i pensionati hanno perduto il carovita! Le cifre da me riportate nella interrogazione sono esatte. Infatti perchè un salariato dello Stato potesse usufruire dei due 30 per cento, cioè del 60 per cento, doveva avere nel 1963 una pensione di 250 mila lire annue, se diretta; se aveva una pensione superiore gli veniva tolto il carovita. Analogamente la pensione di riversibilità non poteva essere superiore alle 187 mila lire annue. Onorevole Sottosegretario sono cifre veramente irrisorie. In sostanza si toglie con una mano quanto si dà con l'altra, e questo non mi pare serio. Nè si può dire che ciò si fa in base al decreto; il decreto era stato preparato dal Ministero del tesoro che conosceva l'articolo 17 del decreto presidenziale del gennaio 1956, quindi sapeva che il secondo 30 per cento sarebbe stato attribuito nel 1965 in base alla legge delegante, pertanto poteva provvedere ad un miglioramento delle disposizioni riguardanti il carovita contemplato dal citato articolo 7.

Per questi motivi mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Carelli. Se ne dia lettura.

# ZANNINI, Segretario:

CARELLI. — Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per chiedere che sia posto a disposizione dei parlamentari l'elenco di tutte le ditte, distinte, per provincia, che hanno usufruito dei benefici concessi dalla legge 11 marzo 1965, n. 123, concernente l'istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere. (1090)

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Si risponde anche per conto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con l'interrogazione n. 1090, l'onorevole senatore Carelli chiede che venga posto a disposizione dei parlamentari l'elenco di tutte le ditte, distinte per provincia, che hanno usufruito dei benefici concessi dalla legge 11 marzo 1965, n. 123 la quale — come è noto — ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legislativo 14 febbraio 1965, n. 1, relativo all'istituzione di un fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.

Il Ministero del tesoro non ha mancato di interessarsi, tempestivamente, della questione posta dall'onorevole interrogante. In questa sede, infatti, vengono forniti al senatore Carelli i dati contenuti in appositi elenchi, relativi alle operazioni deliberate dal fondo predetto, distinti per regione e per provincia, per classi di importo e per numero di operai impiegati nonchè per settori produttivi, dati aggiornati a tutto il 23 novembre ultimo scorso.

Non si rende, invece, possibile fornire lo elenco delle ditte beneficiarie, in quanto notizie del genere verrebbero ad incidere sul principio del segreto bancario, sancito, anche nei riguardi della Pubblica Amministrazione, dall'articolo 10 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375. In relazione a quanto precede, il Ministero del tesoro non è in grado di fornire al senatore Carelli altri elementi, oltre quelli contenuti negli elenchi ai quali si è innanzi fatto cenno.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARELLI. La ringrazio, onorevole Sottosegretario per la risposta che ha avuto la cortesia di darmi e per l'elenco che mi fornisce, ma mi sia consentito di farle presente che l'elenco senza i nominativi di coloro che hanno usufruito del beneficio del fondo speciale perde completamente il suo valore. Strano, si fa riferimento ad un ar-

Assemblea - Resoconto stenografico

29 NOVEMBRE 1966

ticolo di una legge del 1936 per poter nascondere le azioni e le operazioni di un istituto di credito il quale ha avuto dal Governo, su approvazione del Parlamento, un fondo speciale di 100 miliardi per favorire la ripresa economica e la riconversione eventuale delle medie e piccole industrie.

Il Parlamento, dunque, elargisce — e il Governo segue le direttive del Parlamento — un fondo speciale e non può conoscere i nominativi di coloro che hanno usufruito di questo beneficio. A me tutto questo, onorevole Sottosegretario, sembra talmente paradossale che sono indotto a dichiarare che presenterò un disegno di legge perchè un fatto di questo genere possa essere definito. Pertanto non posso dichiararmi soddisfatto: non sono soddisfatto per il modo in cui è stata prospettata la questione, non sono soddisfatto per il valore che è stato dato all'interrogazione disconoscendo un diritto del Parlamento, non sono soddisfatto per l'azione compiuta dal Governo che viene a disperdere in ultima analisi gli effetti degli interventi.

Nell'elenco che mi ha trasmesso l'onorevole Sottosegretario rilevo che al Trentino-Alto Adige sono stati concessi 580 milioni, alla Venezia Giulia e alla Venezia Euganea 9 miliardi, alla Liguria 5 miliardi, all'Emilia 6 miliardi, alla Lombardia 32 miliardi, alla Toscana 2 miliardi e mezzo, all'Umbria 2 miliardi, alle Marche, la mia regione, 436 milioni.

Funzionari inesperti ed inidonei a sì delicata attività non possono sostituirsi al potere esecutivo ed interpretare, con criteri puramente soggettivi, norme di legge trattate dal Parlamento e bistrattate da privati assolutamente impreparati. È questo un settore che va revisionato nell'interesse del diritto e della giustizia.

Sono pertanto spiacente di dichiararmi insoddisfatto: ho però il piacere di far presente che, ad ovviare ad inconvenienti di tal genere, nella speranza di essere assistito da altri colleghi, presenterò un disegno di legge inteso a sopprimere le norme del regio decreto del 1936, n. 2272, almeno per quanto si riferisce ad erogazioni speciali concesse con il contributo dello Stato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la vendita dell'olio di semi e dell'olio di oliva » (792), d'iniziativa del senatore Salari, e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la vendita dell'olio di semi e dell'olio di oliva », d'iniziativa del senatore Salari.

Ricordo che è già stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T I B E R I , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ritengo di dover dare ragione di un fatto non frequente, cioè che questo disegno di legge praticamente non ha avuto una discussione in Aula. Interpreto però questo fatto non tanto in relazione a un disinteresse del Senato al problema, quanto ad una accettazione unanime del contenuto del disegno di legge stesso. Del resto, quando l'argomento è stato trattato in sede di Commissione la discussione è stata ampia e fondamentalmente univoca.

Non sta a me, perchè già queste cose sono state dette e scritte nella relazione, ripetere quali sono i motivi di fondo di questo disegno di legge. Ritengo soltanto mio dovere dare notizia e giustificazione di due emendamenti che sono stati presentati all'articolo 1 e all'articolo 11.

Il secondo comma dell'articolo 1 praticamente viene restituito al testo originario con una sola modificazione, quella che riguarda la sostituzione della denominazione « olio di semi misto » con « olio di semi vari ». La ragione di questo ripristino del testo originario risiede sostanzialmente nella dimostrata impossibilità di dare garanzie di genuinità con una elencazione dettagliata di tutti i particolari oli di semi che vengono a comporre l'olio di semi che viene messo in commercio. In più, una deno-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 NOVEMBRE 1966

minazione specifica aggraverebbe i costi di produzione perchè, non potendosi sempre reperire sul mercato gli stessi quantitativi e gli stessi tipi di olio di semi, si finirebbe col modificare continuamente il testo della denominazione sulle lattine che sono state prescritte.

Per quanto attiene all'articolo 11, si è ritenuto di apportare un emendamento che finisce col dare all'applicazione delle norme degli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 la stessa durata sia per l'olio di semi sia per l'olio di oliva. In altre parole, le norme riportate negli elencati articoli entrano in vigore a un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore, con la sua relazione scritta ed orale, e conferma il parere favorevole al disegno di legge, che il Senato conosce nella sua stesura e nella sua sostanza, per i fini che si propone. Si è detto che è un disegno di legge in difesa dell'agricoltura; direi che esso è dettato soprattutto nell'interesse del consumatore in un settore delicato quale quello dell'alimentazione, settore che trova sempre estremamente sensibile il Governo ed il Parlamento. Il provvedimento dimostra quindi di trovare una larga eco nel Senato; e pertanto, salvi gli emendamenti che sono stati già illustrati dal relatore che in parte si riferiscono alle riserve manifestate nella seduta precedente dal collega Picardi, il Governo confida nella sua integrale approvazione.

PRESIDENTE. Ricordo che da parte del senatore Monni è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

# ZANNINI, Segretario:

### « Il Senato,

considerata la necessità di dare effettiva e sicura tutela alla olivicoltura, che in molte regioni e particolarmente nel Mezzogiorno costituisce attività agricola preminente che contribuisce largamente alla occupazione di manodopera e altrettanto largamente favorisce l'economia nazionale;

rilevando che la produzione e la vendita dell'olio di oliva sono ostacolate e insidiate da un tipo di pubblicità televisiva per gli oli di semi di più o meno genuina produzione e fabbricazione, e che tale pubblicità, abilmente orchestrata e artisticamente presentata a milioni di ascoltatori della TV, influenza profondamente i consumatori con metodi talvolta ingannosi;

fa voti alla Presidenza del Consiglio, al Ministro delle poste e telecomunicazioni, al Ministro dell'agricoltura perchè vogliano esaminare l'opportunità di vietare la pubblicità televisiva per tutte le derrate che costituiscono consumi essenziali che devono essere difese non solo dalle frequenti e diffuse sofisticazioni, ma altresì dalla sleale concorrenza che le attività e le produzioni agricole subiscono con danni che interessano anche la salute pubblica ».

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M O N N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, debbo dire innanzitutto che io ho presentato un emendamento al titolo attuale del disegno di legge: « Norme per la vendita dell'olio di semi e dell'olio di oliva ». Gli articoli che compongono questo disegno di legge mi pare diano la ragione dell'emendamento che ho presentato con il quale propongo la seguente diversa intestazione: « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi ».

Si tratta infatti di norme che impongono un controllo migliore per la distribuzione e per la vendita del prodotto (io direi anche per la produzione, ma non vi è bisogno di dirlo nel titolo), nonchè per la pubblicità.

L'ordine del giorno ha un'altra finalità. Poco fa l'onorevole Sottosegretario ha accennato al delicato settore dell'alimentazione: egli sa che non è importante soltanto questo, trattandosi di una materia che inve-

29 Novembre 1966

ste un'attività agricola preminente in molte regioni d'Italia. Senza dubbio la salute pubblica viene prima dell'agricoltura, ma io vorrei denunziare al Senato un rischio che da molto tempo esiste e che deve essere eliminato. I produttori, o meglio i fabbricanti di derrate, si avvalgono di una pubblicità televisiva molto abilmente orchestrata, spesso artisticamente presentata, che conduce il consumatore a delle scelte che non sono certo sempre le migliori, a tutto danno sia delle attività agricole, ed in particolare dell'olivicoltura, sia della salute pubblica.

L'ordine del giorno è chiarissimo: il Governo, interessandosi di questa materia e riscontrando i danni che derivano da una pubblicità maliziosa e qualche volta ingannevole, dovrebbe studiare la possibilità di vietare, non dico la pubblicità radiofonica, ma quanto meno quella televisiva. Tanta pubblicità non la si fa certamente — e non si è fatta mai finora — per i prodotti genuini; in genere la pubblicità si fa per la produzione industriale, cioè la fanno coloro che dispongono di maggiori capitali, di maggiore ricchezza, mentre l'agricoltura ha scarsa ricchezza e scarsi capitali per poter svolgere certe forme e certi tipi di pubblicità.

Chiedo quindi che sia messo in votazione anche il mio ordine del giorno, oltre all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'ordine del giorno del senatore Monni.

T I B E R I , relatore. Onorevole Presidente, la Commissione ritiene di non poter esprimere avviso favorevole all'ordine del giorno in quanto è convinta che se oggi la tutela della produzione agricola è carente sul piano della pubblicità, lo è in relazione a una condizione di scarsa organizzazione dal punto di vista mercantilistico e che il contenuto di un ordine del giorno come quello presentato dal senatore Monni esuli dalle particolari competenze della Commissione stessa.

Per queste ragioni la Commissione esprime avviso non favorevole sull'ordine del giorno. S C H I E T R O M A, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi sembra che si tratti di un ordine del giorno di non poco conto, se si intende con esso demandare al Governo il compito di vietare un tipo di propaganda televisiva. Io posso dichiarare che studieremo a fondo il problema; ma anche sotto il profilo tecnico-giuridico, oltre che di merito, credo di dover concordare con il parere del relatore. Sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, invitare il presentatore a ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Monni, mantiene l'ordine del giorno?

MONNI. Io ho chiesto di esaminare la possibilità e l'opportunità di vietare la pubblicità televisiva. Ho chiesto quindi uno studio.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sotto questo profilo il Governo accetta l'ordine del giorno come una raccomandazione di studio diretto ad esaminare la possibilità di una eventuale migliore regolamentazione della materia.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

ZANNINI, Segretario:

#### Art. 1.

L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto « di raffinazione », dev'essere denominato « olio di semi ».

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, tali specie debbono essere indicate.

29 Novembre 1966

 $\sl P \ R \ E \ S \ I \ D \ E \ N \ T \ E$  . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo emendamento, a firma dei senatori Salari, Monaldi, Monni, Angelilli, Pezzini, Pelizzo, tende ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « ed esso dovrà denominarsi " olio di semi diversi " ».

Il secondo emendamento a firma dei senatori Tiberi, Zannini, Pennacchio, Zonca, Murgia ed altri, tende a sostituire, alla fine del secondo comma, le parole: «, tali specie debbono essere indicate. », con le altre: «, esso dovrà essere denominato "olio di semi vari" ».

Il senatore Tiberi ha facoltà di illustrare questo emendamento che essendo sostitutivo ha la precedenza sull'altro.

TIBERI, relatore. Signor Presidente, nella mia breve replica ho già illustrato la sostanza dell'emendamento. Vorrei soltanto precisare che la modificazione riguarda queste parole: « esso dovrà essere denominato " olio di semi vari " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Tiberi, Zannini, Pennacchio, Zonca, Murgia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

### È approvato.

L'emendamento presentato dai senatori Salari, Monaldi, Monni, Angelilli, Pezzini, Pelizzo rimane assorbito.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

#### È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

SIMONUCCI, Segretario:

#### Art. 2.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni di cui all'articolo precedente. Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che l'assorbimento spettrofotometrico a 420 e 457-460 millimicron — corrispondente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del carotene — non superi rispettivamente i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio tal quale, in vaschette da centimetri 1, in riferimento all'esame normale.

(È approvato).

#### Art. 4.

Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione « olio di semi » all'indicazione del prodotto che si reclamizza anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di « olio di semi ».

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Salari, Monaldi, Monni, Angelilli, Pezzini e Pelizzo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: «è fatto obbligo di far precedere la denominazione "olio di semi"», con le altre: «è fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1».

Il senatore Salari ha facoltà di svolgerlo.

S A L A R I . Signor Presidente, l'emendamento si rende necessario a seguito dello emendamento apportato all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato

524a Seduta

Assemblea - Resoconto stenografico

**29 NOVEMBRE 1966** 

dal senatore Salari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

# È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

### È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5.

SIMONUCCI, Segretario:

# Art. 5.

Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze.

Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del Laboratorio chimico centrale delle Dogane e I. I., sentito il Ministero della sanità per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Salari, Monaldi, Monni, Angelilli, Pezzini e Pelizzo hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, le parole: «, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento ».

Il senatore Saları ha facoltà di svolgerlo.

S A L A R I . Penso che l'accoglimento di questo emendamento non offra nessuna difficoltà, signor Presidente, in quanto questo obbligo vige anche per il trasporto delle sanse e a maggior ragione dovrà essere stabilito per il trasporto di questi altri prodotti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T I B E R I , relatore. La Commissione è favorevole.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Salari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

# È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

# È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

SIMONUCCI, Segretario:

#### Art. 6.

Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonchè il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

(E approvato).

# Art. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, chiusi e muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione so-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 NOVEMBRE 1966

ciale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo acquirente. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali.

Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare oltre alle indicazioni di cui al primo comma, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,100, chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5.

Le indicazioni di cui al primo e al quarto comma del presente articolo possono essere apposte sui recipienti di qualsiasi capacità anche mediante etichette bene incollate sui recipienti medesimi; oppure, ad eccezione dei recipienti di cui al comma precedente, mediante cartellini applicati con suggello di garanzia.

(È approvato).

#### Art. 8.

Nei negozi di minuta vendita gli oli di semi commestibili debbono essere tenuti e venduti esclusivamente in recipienti chiusi e sigillati secondo le norme del precedente articolo e recanti le indicazioni ivi prescritte.

(È approvato).

# Art. 9.

Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

(È approvato).

PRESIDENTE. I senatori Salari, Monaldi, Monni, Angelilli, Pezzini e Pelizzo hanno proposto un articolo 9-bis. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

#### Art. 9-bis.

È fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Lo scopo dell'emendamento è chiaro, onorevoli colleghi; pertanto confido nella vostra approvazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T I B E R I , relatore. La Commissione è favorevole.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 9-bis proposto dai senatori Salari, Monaldi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

#### È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

ZANNINI, Segretario:

#### Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di oli di semi e con la reclusione fino a un anno.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire due milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

(È approvato).

# Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda gli oli di semi, e 1 anno dopo l'entrata in vigore della legge medesima, per quanto riguarda gli oli di oliva.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Salari, Monaldi, Monni, Angelilli, Pezzini e Pelizzo un emendamento tendente a sostituire le parole: « di cui agli articoli 7, 8 e 9 » con le altre: « di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 ».

Inoltre da parte dei senatori Tiberi, Zannini, Pennacchio ed altri, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge ».

Il senatore Salari ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

S A L A R I . Non ritengo necessario illustrarlo, tanto è chiara la dizione letterale. PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

T I B E R I , relatore. Sostanzialmente, signor Presidente, l'emendamento presentato da me e dai colleghi Zannini, Pennacchio ed altri non fa che assorbire l'emendamento del senatore Salari ed estendere anche all'olio di semi il rinvio di un anno per l'entrata in vigore delle norme contenute nel disegno di legge.

Ritengo quindi che questo emendamento possa ritenersi comprensivo anche di quello proposto dal senatore Salari.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Salari, mantiene il suo emendamento?

SALARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Tiberi, Zannini, Pennacchio ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

#### È approvato.

Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, ricordo che da parte dei senatori Monni, Bolettieri, Salari, Azara, Carelli e Torelli, è stato proposto di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi ». Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T I B E R I , relatore. La Commissione è favorevole.

29 Novembre 1966

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il titolo nel testo proposto dal senatore Monni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

#### E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ba facoltà.

CARELLI. Evidentemente questo disegno di legge completa e integra il decreto che noi prenderemo in esame subito dopo.

Debbo però fare un'osservazione, onorevoli colleghi. Nell'applicazione delle norme e del regolamento che accompagnerà il disegno di legge bisogna tener conto di uno stato di fatto: vi sono dei distributori automatici in funzione. Non vorrei che l'applicazione integrale del provvedimento approvato sia in funzione di una interpretazione restrittiva, ma che tenesse in evidenza l'utilizzazione dei citati distributori che possono ancora rendere notevoli servizi di ordine pratico. Ciò si può raggiungere con l'uso di particolari contenitori di olio in vendita al minuto che ne garantiscano la qualità. Comunque i distributori possono, di volta in volta, essere sigillati dagli organi di vigilanza.

Quanto sopra anche perchè non è possibile ignorare l'esistenza di attrezzature industriali che lodevolmente operano nel settore indicato.

Detto questo, dichiaro che darò il mio voto favorevole al disegno di legge che, ripeto, integra la legislazione riguardante il settore oleario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:
« Ratifica ed esecuzione del Protocollo
che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
con l'inserzione di una parte IV relativa
al commercio e allo sviluppo, adottato a
Ginevra l'8 febbraio 1965 » (1729) e: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in
materia di acquisto della nazionalità firmata a Parigi il 10 settembre 1964 » (1774)

PRESIDENTE. Comunico che, stante l'assenza dei relatori, che non sono potuti giungere a Roma a causa delle condizioni atmosferiche, la discussione dei disegni di legge n. 1729 e 1774 posti ai numeri 1 e 2 della III parte dell'ordine del giorno, è rinviata alla prossima seduta

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi » (1915)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi ».

Dichiaro aperta la discussione generale Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SALARI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si rimette alla relazione ministeriale,

Assemblea - Resoconto stenografico

29 NOVEMBRE 1966

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

## SIMONUCCI, Segretario:

#### Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare e poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, metto senz'altro ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

#### È approvato.

### Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura del le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

# SIMONUCCI, Segretario:

BRAMBILLA, BITOSSI, VALENZI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. - Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere perchè sia portato a compimento il grave problema della assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori emigrati in Svizzera, rimasti in Italia, problema sul quale, anche recentemente, è stata richiamata l'attenzione del Parlamento e del Governo a mezzo di una delegazione unitaria di lavoratori emigrati in Svizzera portatrice di una petizione di 70 mila firmatari nostri connazionali, la quale tra l'altro giustamente rivendica lo stesso trattamento per i loro familiari riservato ai lavoratori emigrati nei Paesi del Mercato comune europeo.

Per conoscere in definitiva se il Governo, coerentemente agli impegni assunti sin dal 1962 unitamente al Governo svizzero in sede di deliberazione della Convenzione sulla emigrazione, non intenda prendere concreti ed immediati provvedimenti unilaterali allo scopo di superare le attuali difficoltà eco-

nomiche e normative che si frappongono al riconoscimento di tale auspicata assistenza sanitaria. (1528)

TOMASSINI, SCHIAVETTI, LUSSU, AL-BARELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente (ove non lo abbia già fatto) sottoporre al Consiglio superiore della magistratura il caso, che ha suscitato vive proteste e deplorazioni negli ambienti giudiziari e forensi, della partecipazione del primo Presidente della Corte di cassazione e di un sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma alla manifestazione celebrativa della figura di Alfredo Rocco, e di esaltazione del fascismo. (1529)

SCHIAVETTI, TOMASSINI, LUSSU, AL-BARELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

- 1) se è a conoscenza che la commemorazione di Alfredo Rocco, tenutasi a Roma il 27 novembre 1966, si è risolta in una manifestazione di apologia del fascismo e del suo legislatore che introdusse i mezzi giuridici per l'affermarsi e il consolidarsi della dittatura fascista, con le leggi istitutive del tribunale speciale e soppressive delle libertà democratiche e con il ripristino della pena di morte; manifestazione che ha suscitato vive reazioni in tutti gli ambienti democratici;
- 2) come spiega il comportamento delle autorità di polizia che hanno assistito passivamente al rito apologetico e non sono intervenute per sciogliere una dimostrazione nella quale si commetteva apertamente il reato di apologia del fascismo nè hanno proceduto a denunce penali nei confronti dei responsabili;
- 3) se, in conseguenza, intenda adottare provvedimenti, e quali, nei confronti delle stesse autorità di polizia che hanno omesso un doveroso atto del loro ufficio, commettendo essi stessi un reato. (1530)

MENCARAGLIA, VALENZI, BARTESA-GHI, PAJETTA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se non intenda sot-

524<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

toporre all'esame del Senato, preventivamente, la determinazione dell'atteggiamento che la delegazione italiana alle Nazioni Unite abbia da assumere in relazione alle mozioni di condanna della guerra chimica e batteriologica, purtroppo all'ordine del giorno e di viva attualità in conseguenza dell'impiego di tali armi nel Viet-Nam da parte degli Stati Uniti;

e per sapere inoltre se l'atteggiamento tenuto a questo proposito dalla delegazione italiana il 17 novembre 1966, sostanzialmente contrario a tale condanna, risponde a indicazioni dell'attuale Governo e del suo Ministero. (1531)

# Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAMMUCARI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se vi è possibilità di intervento del Ministero dell'interno a tutela degli interessi dei comuni di Vallepietra, Jenne, Subiaco, minacciati dall'azione intrapresa dalla Châtillon s. p. a. intesa ad impossessarsi di terreni di proprietà dei Comuni sopra elencati con lo specioso motivo che tali terreni fanno parte del comprensorio della Società acquistato alcuni anni or sono, costituente feudo barone Troili, già di proprietà della SAIFAR. (5485)

FRANZA. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere da quali esigenze di servizio o da quali altri motivi sia determinata la permanente chiusura del passaggio a livello posto al casello 61 della tratta Benevento-Foggia, il che priva gli abitanti della zona di ogni garanzia per l'attraversamento dei binari. (5486)

PIOVANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se, quando e in base a quali disposizioni sia stata autorizzata l'apertura delle iscrizioni alle facoltà di Magistero, di lingue e letterature straniere e di ingegneria, per l'anno accademico 1966-1967, presso la « Università degli studi San

Paolo » in Assisi; come sia stato eletto o nominato il Rettore della medesima; quale valore legale abbiano le lauree conseguibili nella predetta « Università », e in particolare quella in « Geomeccanica » della Facoltà di ingegneria. (5487)

PIOVANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza della situazione in cui versa l'Ente comunale di assistenza di Voghera, il cui Consiglio di amministrazione, impossibilitato a provvedere, con gli esigui fondi a disposizione, ai circa 1.600 assistiti, ha rassegnato, nella sua maggioranza, le dimissioni in segno di protesta contro la mancata concessione, da parte del Prefetto, di un contributo straordinario atto a coprire una parte dei debiti contratti; e chi, con quali fondi e in quale misura dovrà sopperire alle necessità del bilancio dell'Ente e dei bisognosi che da esso dipendono. (5488)

FARNETI Ariella. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sono a conoscenza che lo Stabilimento Yoga Massalombarda di Forlì è stato chiuso, con preavviso di sole 24 ore, alle maestranze e alle autorità locali, gettando sul lastrico 36 operai effettivi e 120 stagionali.

Nel quadro della grave situazione economica di Forlì e provincia ove numerose industrie sono in crisi ed hanno provveduto a riduzione del personale o chiuso definitivamente i battenti, la chiusura della Yoga Massalombarda rappresenta un ulteriore e grave colpo alla già dissestata economia, proprio alla soglia dell'inverno quando anche l'attività edilizia e quella stagionale della ortofrutta viene completamente a cessare.

Poichè la Yoga Massalombarda è emanazione diretta della Federconsorzi, ente con rilevanti capacità economiche e commerciali, anche per l'aiuto costante del Governo; poichè la provincia di Forlì è produttrice di grande quantità di frutta pregiata, materia prima usata dalla Yoga Massalombarda per la sua produzione; poichè infine esiste una

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

mano d'opera altamente qualificata che per sette anni ha servito la Yoga Massalombarda, permettendole lauti guadagni e un incremento costante della produzione, sembra assurdo dal punto di vista economico e sociale l'atteggiamento della Federconsorzi che fra l'altro si rifiuta sistematicamente, da oltre 40 giorni, di aderire all'invito di un incontro coi sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, alla presenza dei parlamentari della provincia, del Prefetto e del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

L'interrogante chiede pertanto ai Ministri se non ritengono loro preciso dovere convocare le parti onde esaminare il problema e giungere alla riapertura della fabbrica (operando eventualmente, se ritenuta necessaria, una conversione produttiva), assicurando il lavoro e la tranquillità ai lavoratori e alle loro famiglie e impedendo alla già grave situazione economica del forlivese un ulteriore colpo. (5489)

D'ERRICO. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, del turismo e dello spettacolo ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord. — Considerato:

- 1) che nel pomeriggio del 23 novembre 1966 si sono verificate sulla strada statale n. 145 Sorrentina due grosse frane, delle quali la prima ha fatto crollare circa 50 metri di un muro di contenimento in località Pozzopiano tra S. Agnello e Piano di Sorrento, con ferimento di una persona, e la seconda in località Scraio ha provocato la morte di tre persone e l'interruzione, oltre che della strada statale n. 145, anche della ferrovia Circumvesuviana, interruzione quest'ultima che dura tuttora;
- 2) che, a causa delle forti pioggie degli ultimi due mesi si sono verificati anche numerosi smottamenti a monte e a valle della suddetta strada statale n. 145, aggravandone le condizioni di circolazione, già precarie per l'incremento dei traffici e del turismo, il quale nei primi otto mesi del 1966 ha avuto, nella penisola sorrentina, un incremento del

17 per cento, rispetto allo stesso periodo del 1965:

3) che anche nell'estremo lembo della penisola sorrentina (dove, in località Nerano, nel 1963 si verificò una grossa frana, ai cui danni non si è ancora adeguatamente provveduto), nei giorni scorsi si è avuta un'altra frana, che ha costretto numerose famiglie ad abbandonare le proprie case,

l'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per assicurare, in modo stabile e sicuro, i collegamenti tra Castellammare di Stabia, che è collegata con l'autostrada Napoli-Salerno, e la penisola sorrentina, le cui ridenti località sono tradizionalmente considerate gemme tra le più belle dai turisti di tutto il mondo.

L'interrogante ritiene che non sia più dilazionabile l'esecuzione della superstrada, che è stata già progettata e che, correndo a monte della strada statale n. 145, consentirà, da un lato, collegamenti più rapidi e sicuri con Vico Equense, Seiano, Meta, Piano, S. Agnello, Sorrento, Massalubrense e S. Agata e, dall'altro, permetterà di utilizzare turisticamente altre zone d'incantevole bellezza, oggi non utilizzabili per le difficoltà di accesso.

Inoltre l'interrogante rivolge vivissima istanza ai Ministri acciocchè nelle inevitabili more per la realizzazione della superstrada, vengano adottati tutti quei provvedimenti necessari e urgenti che servano a mettere la strada statale n. 145 nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, onde poter disimpegnare l'intenso traffico, che, in tutte le ore del giorno e della notte, specie nei mesi di maggiore afflusso turistico, si svolge su di essa. (5490)

#### Annunzio di ritiro di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.

#### SIMONUCCI, Segretario:

n. 450 della senatrice Giuntoli Graziuccia e di altri senatori.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 Novembre 1966

# Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 30 novembre 1966

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani mercoledì 30 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione dei disegni di legge:
  - 1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 (1729).
  - 2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità firmata a Parigi il 10 settembre 1964 (1774).
  - 3. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli (1916).
  - 4. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione (1917).
  - 5. Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966 (secondo provvedimento) (1919).

- 6. MORVIDI. Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).
- 7. BOSCO. Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).
- 8. Deputati ERMINI ed altri. Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (Approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati).
- 9. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).
- 10. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).
- II. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

La seduta è tolta (ore 18,55).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari